

Nè possono dire, ch'eglino primamente vi andavano per mera lor libertà, e non già per niciffità, che loro ne imponesse il Vescovo; e trattandosi di atti facultativi, non s'induce mai da essi veruna obbligazione a far per debito ciò, che prima faceasi per elezione. *Ex actibus facultativis non inducitur consuetudo restrictiva libera facultatis*; l'insegna il Pignatelli, dopo la sagra Ruota, Sordo, ed altri Dottori: Onde ne inferisce; [a] *neque ex eo, quod Regulares sponte accesserint ad processiones per longum tempus, videtur renunciassse facultati non accedendi, si vellet ea uti; neque ex diuturno illius non usu censetur aliquod jus Episcopo acquisitum*. E ciò tanto maggiormente, quando vi fossero andati pregati, non comandati; e vi possono certamente in tal maniera andare, perche il privilegio non astringe chi l'ha, a servirsene per niciffità, ma sempre resta egli libero ad usarlo, quando vuole, e non usarlo, quando non vuole; *privilegium est facultatis, & possunt ire, si velint, & si nolint, abstinere*. Onde può dirsi, che precario videntur ivisse; *neque ex eo jus aliquod dici possit Episcopo acquisitum; sicut docent post Calder. d. Conf. 8. in fin. de privil., Quarant. in summ. Bullar. v. Præcedentia, Sanch. conf. moral. lib. 6. c. 1. dub. 8 n. 2. Lezan. tom. 1. cap. 9. n. 47., & t. 4. v. Procession. 4., Tamburin. de jure Abb. tom. 1. disp. 24. q. 8. n. 5., Hier. Rodriq. in comp. quæst. Regular. resol. 118. n. 4.* Non possono certamente dir tanto i Monaci Celestini di Terra-nuova, poiche il loro andare alle processioni, che facevan prima, non era atto facultativo, che a lor' arbitrio avesser potuto continuarlo, e tralasciarlo a lor piacere;

^a Pignatell. t. 3. conf. 46. n. 4.
Rosa dec. 536. n. 4. p. 2. rec.
Surd. conf. 127. n. 81.